

Segnalazioni Novità Prassi Interpretative

Acconti Irpef 2013: confermata la scadenza del 2 dicembre

Non è variata la scadenza per il versamento della seconda rata degli acconti IRPEF e l'IRAP. I professionisti dovranno passare alla cassa entro lunedì 2 dicembre

Il decreto – legge n. 133/2013 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 2013) ha previsto una breve proroga, ma esclusivamente per i soggetti tenuti a versare L'IRES (in sostanza le società di capitali).

Le persone fisiche, gli studi associati e le società di persone

Il decreto legge n. 133/2013 non ha previsto **alcuna proroga** del termine, **né ha modificato la misura** degli acconti, per le **persone fisiche, quindi per i professionisti, gli studi professionali associati e le società di persone**. La scadenza è quella originaria del **2 dicembre** “slittata” dal 30 novembre in quanto l'adempimento coincideva con il sabato.

L'importo da versare deve essere determinato dalle persone fisiche facendo riferimento al dato indicato in corrispondenza del **rigo RN33 del Modello Unico 2013**. Su questo importo deve essere applicata la percentuale del 100% e deve essere considerata in diminuzione la prima rata versata (a titolo di acconto) in coincidenza con la scadenza del saldo dell'IRPEF relativo al 2012.

La stessa operazione deve essere effettuata dai contribuenti che si sono avvalsi del **regime dei minimi**. In questo caso il dato di riferimento, su cui applicare la percentuale del 100% è in corrispondenza del rigo **LM14**. Analogamente al caso precedente deve essere considerata in diminuzione la prima rata di acconto eventualmente versata.

L'acconto è dovuto anche per il versamento **dell'IVIE e IVAFE**, che sono le imposte dovute dalle persone fisiche residenti fiscalmente in Italia che detengono rispettivamente immobili o attività finanziarie all'estero. Anche in questo caso la misura dell'acconto è pari al 100% dell'imposta 2012 che si ricava dal rigo RM32, col. 1 (IVIE) e RM35, col. 1 (IVAFE). Deve essere considerata in diminuzione la prima rata di acconto eventualmente versata.

L'importo complessivo dell'acconto relativo alla **c.d. cedolare secca è pari al 95%** dell'imposta dovuta per il 2012 indicata nel rigo RB11 (colonna 3) del Modello Unico 2013.

Gli stessi criteri per il calcolo dell'acconto devono essere seguiti per il versamento **dell'Irap dovuta** dagli imprenditori individuali, dagli **esercenti arti e professioni**, le società di persone e gli altri soggetti di cui all'art. 5 del TUIR **comprese le associazioni di artisti e professionisti**.

I soggetti IRES

In questo caso l'intervento del legislatore è stato duplice. Infatti, da una parte l'acconto relativo ai soggetti passivi tenuti a versare l'IRES è stato aumentato al 102,5 per cento (in luogo del 101% previsto in precedenza).

In virtù dell'aumento deciso, proprio al fine di consentire un adeguamento degli acconti (già versati o da versare) è stata disposta una mini proroga. I versamenti potranno essere effettuati tempestivamente **entro il 10 dicembre** prossimo anziché entro il 2 dicembre 2013 (oggi).

L'incremento dell'acconto dal 101 al 102,5% per il 2013 è stato disposto con apposito Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il maggior versamento dell'acconto riguarda **esclusivamente i soggetti passivi IRES**, quindi sono compresi gli enti non commerciali anche se esercenti esclusivamente un'attività di tipo istituzionale. Oltre all'IRES l'incremento e la proroga interessano **anche l'IRAP** dovuta dai medesimi soggetti.

I contribuenti, dopo aver ricalcolato gli acconti con l'applicazione della nuova percentuale (del 102,5%) dovranno considerare in diminuzione la prima rata (di acconto) eventualmente versata. La differenza dovrà essere versata entro la nuova scadenza del 10 dicembre prossimo.